



**Direzione Regionale Sicilia
Distretto di Palermo
Servizio Acquisti e Contratti**

CAPITOLATO TECNICO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI TIPO A INERENTE “LA MESSA A SECCO ED IL TRASPORTO” E IL SERVIZIO DI TIPO B INERENTE “LA MESSA A SECCO, IL TRASPORTO E LA DISTRUZIONE” DI IMBARCAZIONI CLANDESTINE DI MIGRANTI APPRODATE NELLE PROVINCE DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA E TRAPANI. CIG: 7851315618 CUI: 97210890584201900189

Sommario

Parte I – Disciplina del rapporto contrattuale	4
Premessa	4
Art. 1 – Oggetto dell’Appalto	4
Art. 2 – Durata dell’Accordo Quadro	5
Art. 3 – Importo massimo dei servizi appaltabili	5
Art. 4 – Stipula dell’Accordo Quadro	5
4.1. Modalità di stipula dell’Accordo Quadro	5
4.2. Contenuti dell’Accordo Quadro	7
Art. 5 – Contratti attuativi	7
5.1. Stipula dei contratti attuativi	7
5.2. Clausole integrative	8
Art. 6 – Subappalto e Raggruppamenti Temporanei di Imprese	9
Art. 7 – Corrispettivi dovuti all’Appaltatore	10
7.1. Prezzi contrattuali	10
7.2. Adeguamento annuale delle tariffe previste	11
Art. 8 – Pagamenti	11
8.1 Fatturazione	11
8.2 Acconti e anticipazioni	11
8.3 Termini di Pagamento	11
8.4 Tracciabilità	12
8.5 Ulteriori disposizioni	13
Art. 9 – Tutela dei lavoratori	14
9.1 Trattamento e tutela dei lavoratori	14
9.2. Estensione di Responsabilità	14
9.3. Manleva della Stazione Appaltante da ogni controversia o vertenza	14
Art. 10 – Certificazioni	15
Art. 11 – Responsabilità per danni e Assicurazioni	16
11.1 Responsabilità per danni a terzi, cose o persone	16
11.2 Assicurazioni	16
Art. 12 – Cauzione definitiva	17
Art. 13 – Oneri fiscali	17
Parte II – Capitolato Tecnico Speciale	18
Art. 14 – Descrizione del servizio	18
14.1. Descrizione sommaria del servizio	18

14.2. Descrizione dettagliata delle fasi del servizio di tipo A (“Messa a secco e Trasporto”)	18
14.3. Descrizione dettagliata delle fasi del servizio di tipo B (“Distruzione”)	19
Art. 15 - Aree di esecuzione del servizio	20
Art. 16 – Tariffe dei servizi	20
16.1. Tariffa base servizio tipo A	20
16.2. Tariffa base servizio tipo B	21
16.3. Incremento e diminuzioni delle tariffe	22
Art. 17 – Generalità sulle modalità di Esecuzione del Servizio	23
Art. 18 – Particolari adempimenti e prescrizioni	24
18.1. Prescrizioni sui rifiuti	24
18.2. Ulteriori prescrizioni in materia ambientale	25
18.3. Introiti relativi alla vendita del materiale prodotto dalla demolizione	25
18.4 Prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro	25
18.5 Prescrizioni sulle attività eseguibili presso l’Isola di Lampedusa	26
18.6 Prescrizioni sulle aree di stoccaggio messe a disposizione dall’Appaltatore nell’isola di Lampedusa	26
Art. 19 - Provvista dei mezzi d’opera	27
Art. 20 – Disciplina e buon ordine delle aree di lavoro	27
Art. 21 – Consegna del servizio e concreto avvio delle operazioni	28
Art. 21.1 - Servizi tipo A	28
Art. 21.2 - Servizi tipo B	28
Art. 22 – Tempo assegnato per l’espletamento del servizio	29
Art. 22.1 Tempo assegnato per l’espletamento del servizio A	29
Art. 22.2 Tempo assegnato per l’espletamento del servizio B	29
Art. 23 – Cronoprogramma	30
Art. 24 – Proroghe, sospensione dell’esecuzione contratto e riprese delle attività	30
Art. 25 – Ultimazione delle attività	31
Art. 26 – Verifica della conformità	31
Art. 27 – Penali	32
Art. 28 – Cause di Risoluzione e Recesso dell’Accordo Quadro	32
Art. 29 – Normativa di Riferimento	34
Allegato 2: Riepilogo dei principali termini di esecuzione	36

Parte I – Disciplina del rapporto contrattuale

Premessa

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e della Circolare di Presidenza del Consiglio del 13 febbraio 2003, è l'Ente ordinariamente incaricato di provvedere alla distruzione delle imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina.

La presenza di tali imbarcazioni, anche in considerazione del consistente e costante afflusso di migranti nella Regione Sicilia, determina particolari problematiche sotto il profilo dell'ambiente, delle condizioni igienico-sanitarie, della pubblica incolumità e della sicurezza portuale.

Nelle more del completamento di una apposita procedura di appalto ad evidenza pubblica comunitaria, la Direzione Regionale delle Dogane per la Sicilia ha determinato di indire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una procedura negoziata previa consultazione di quegli operatori economici che, in risposta all'Avviso pubblico di manifestazione di interesse n. 4091 del 11.03.2019 pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, abbiano manifestato il proprio interesse ad essere invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata.

La suddetta procedura negoziata è finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, per la sottoscrizione di appositi contratti attuativi aventi ad oggetto due diverse tipologie di prestazioni: il servizio di tipo A inerente "la messa a secco ed il trasporto" e il servizio di tipo B inerente "la messa a secco, il trasporto e la distruzione" di imbarcazioni clandestine di migranti approdate nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

Art. 1 – Oggetto dell'Appalto

1. Oggetto dell'appalto è un *Accordo Quadro*, come definito dall'art. 54 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da stipularsi tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Regionale per la Sicilia (d'ora in avanti denominata "*Stazione Appaltante*") e un solo operatore economico (d'ora in avanti denominato *Affidatario, Aggiudicatario o Appaltatore*) finalizzato alla stipula di contratti attuativi aventi ad oggetto due diverse tipologie di prestazioni: il servizio di tipo A inerente "la messa a secco ed il trasporto" e il servizio di tipo B inerente "la messa a secco, il trasporto e la distruzione" di imbarcazioni clandestine di migranti approdate nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, per le quali sia stata disposta la distruzione da parte delle competenti Autorità, così come meglio descritti agli artt. 14.2 e 14.3 del presente capitolato tecnico.
2. I predetti servizi sono eseguibili a seguito della sottoscrizione di appositi "*contratti attuativi*", soggetti agli obblighi e prescrizioni descritti nel presente capitolato tecnico, che precisa in dettaglio la disciplina del rapporto contrattuale, le caratteristiche tecniche delle prestazioni richieste, i relativi corrispettivi e le ulteriori obbligazioni a carico delle parti.

3. L'Accordo Quadro non costituisce né rappresenta l'attribuzione del servizio in via esclusiva in favore dell'Appaltatore. Infatti, nel corso della validità dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante è libera, per motivate esigenze tecniche e/o di urgenza di esecuzione della prestazione, di provvedere all'affidamento di parte o di tutto il servizio oggetto del presente capitolato anche in favore di soggetti terzi diversi dall'Aggiudicatario.

Art. 2 – Durata dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro stipulato ha scadenza massima fissata alla data del 31.12.2020; a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro potranno essere stipulati i singoli contratti attuativi.
2. E' facoltà della Stazione Appaltante, alla scadenza dell'Accordo Quadro e nelle more dell'individuazione di un nuovo Appaltatore, ricorrere a proroghe contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 del periodo massimo di sei mesi – **per non più di due volte** – e nella misura strettamente necessaria allo svolgimento ed alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo Appaltatore.

Art. 3 – Importo massimo dei servizi appaltabili

1. L'importo **massimo** dei servizi appaltabili mediante l'Accordo Quadro è pari a € 116.000,00.
2. Il succitato massimale costituisce l'importo massimo complessivo dei servizi da appaltare, tramite l'Accordo Quadro, nelle more dell'espletamento della prevista procedura comunitaria ad evidenza pubblica. I valori delle prestazioni effettivamente appaltate potrebbero discostarsi al ribasso, anche in maniera significativa, in conseguenza della non prevedibilità delle situazioni di urgenza che potrebbero verificarsi, del flusso delle imbarcazioni di migranti approdate sul territorio siciliano, etc..
3. L'Appaltatore sottoscrittore dell'Accordo Quadro non può pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, da parte della Stazione Appaltante, nel caso in cui – nel corso del periodo di validità dell'Accordo Quadro – non divenisse affidatario di servizi e/o l'esecuzione di quanto previsto nell'Accordo medesimo e/o nei singoli eventuali contratti successivi dovesse avverarsi per quantitativi e/o importi inferiori a quelli sopraelencati.
4. L'importo massimo dell'Accordo Quadro potrà subire un incremento o una diminuzione, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 – Stipula dell'Accordo Quadro

4.1. Modalità di stipula dell'Accordo Quadro

1. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro deve avvenire entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante. Tale termine verrà comunicato all'Appaltatore contestualmente all'avvenuta aggiudicazione e non può essere inferiore a 35 giorni, né superiore a 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa comunicazione. Con la comunicazione di cui sopra la Stazione Appaltante è tenuta ad assegnare un termine per la consegna dei documenti necessari alla stipula del contratto ove non ancora presentati.

2. In caso di inadempimento, da parte dell'Appaltatore, entro il termine di cui al comma 1, senza ulteriori avvisi, la Stazione Appaltante procede a mezzo fax e/o e-mail certificata alla formale diffida dell'Appaltatore ad adempiere agli obblighi sopra descritti, con l'assegnazione di un ulteriore termine ultimativo di giorni 5 (cinque).
3. Decorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine, la Stazione Appaltante, senza ulteriori avvisi o messa in mora, provvede a dichiarare decaduto l'Appaltatore dall'aggiudicazione e procede all'incameramento della cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'adempimento. Con lo stesso provvedimento o con altro atto separato, la Stazione Appaltante può promuovere l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Se l'Appaltatore, nel presentare la propria offerta si è impegnato a garantire la disponibilità di un'area di stoccaggio dei natanti presso l'isola di Lampedusa, in fase di stipula dell'Accordo Quadro dovrà essere fornita la "*dichiarazione di messa a disposizione*" dell'area, sottoscritta dall'Appaltatore, in cui dovrà essere specificato che:
 5. l'Appaltatore ha la disponibilità giuridica dell'Area (in forza, ad esempio, di atto di proprietà, contratto di affitto, comodato d'uso, ecc.);
 6. l'Area è resa disponibile a titolo gratuito per il temporaneo posizionamento delle imbarcazioni dei migranti affidate alla Sezione Operativa territoriale di Lampedusa dell'Agenzia delle Dogane, su una superficie di almeno 1.000 mq, fino al 31 dicembre 2020. Il posizionamento è da intendersi a titolo gratuito solo per le imbarcazioni trasportate nell'ambito dei contratti attuativi dell'Accordo Quadro in oggetto;
 7. l'Area è dotata di tutti i permessi e delle autorizzazioni necessarie per il temporaneo posizionamento delle imbarcazioni, anche ai fini antincendio; eventuali costi connessi all'adeguamento dell'Area sono a carico dell'Appaltatore;
 8. l'Appaltatore si impegna a garantire e tenere la Stazione Appaltante manlevata e indenne da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere in seguito a incendi, dispersioni di materiale inquinante o a qualunque danno a terzi riconducibile alle imbarcazioni posizionate nell'area. Il risarcimento degli eventuali danni è da intendersi a carico dell'Appaltatore;
 9. l'Appaltatore garantisce che le imbarcazioni posizionate nell'area siano accessibili senza impedimento alcuno sia ai Funzionari dell'Agenzia delle Dogane, che restano custodi dell'imbarcazione, che ai mezzi di eventuali società terze appaltatrici di servizi di trasporto o distruzione dei natanti, per conto della Stazione Appaltante;
10. nel caso l'area sia impiegata per attività lavorative (ad esempio, cantieristica, ecc..) l'impiego dell'area per il posizionamento dei natanti è stato oggetto della necessaria valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia della documentazione attestante il titolo con cui l'Appaltatore ha acquisito la disponibilità giuridica dell'area (titolo di proprietà, contratto di affitto, etc.), la planimetria dell'area, con l'eventuale indicazione delle parti destinate allo stoccaggio dei natanti e delle

vie di accesso, l'eventuale DUVRI (se necessario) e le eventuali indicazioni specifiche per l'utilizzo in sicurezza dell'area.

4.2. Contenuti dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro è aderente allo schema di Accordo Quadro allegato al Disciplinare di Gara.
2. Fanno parte integrante dell'Accordo Quadro i seguenti documenti:
 - a) il capitolato tecnico;
 - b) l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore
 - c) l'offerta economica presentata dall'Appaltatore;
 - d) il patto di integrità, ai sensi dell'art. 1, c. 17, della legge n. 190/2012, sottoscritto dall'Appaltatore;
 - e) la determinazione dirigenziale di aggiudicazione;
 - f) gli schemi di contratti attuativi per i servizi tipo A e tipo B;
 - g) la cauzione definitiva a garanzia dell'Appalto;
 - h) la polizza assicurativa C.A.R. inerente la responsabilità per danni a terzi, cose o persone a garanzia dell'Appalto.
 - i) [eventuale] "*dichiarazione di messa a disposizione*" dell'area di stoccaggio imbarcazioni presso l'isola di Lampedusa corredata dal titolo con cui l'Appaltatore ha acquisito la disponibilità giuridica dell'area, dalla planimetria dell'area, dall'eventuale DUVRI (se necessario) e dalle eventuali indicazioni specifiche per l'utilizzo in sicurezza dell'area.

Art. 5 – Contratti attuativi

5.1. Stipula dei contratti attuativi

1. La decisione della Stazione Appaltante di addvenire alla stipula di contratti attuativi dipendenti dall'Accordo Quadro ha carattere eventuale e discrezionale e viene adottata nell'arco di validità temporale dell'Accordo Quadro, sulla base dell'insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni.
2. Quando la Stazione Appaltante determini di stipulare un contratto attuativo, sono consegnati all'Appaltatore interessato copia del contratto redatto secondo lo schema allegato al disciplinare di gara e la lista delle imbarcazioni da trasportare e/o demolire, riportante le dimensioni, il materiale e la posizione di ogni imbarcazione, l'eventuale area dove stoccare le imbarcazioni prelevate e i nominativi dei funzionari a cui rivolgersi per eventuali sopralluoghi in via autonoma.
3. Per il servizio di tipo A (Servizio di "Messa a secco e trasporto" di imbarcazioni meglio descritto al successivo art. 14.2), il contratto è inviato all'Appaltatore almeno 2 giorni naturali e consecutivi prima della data disposta per la firma del contratto stesso.
4. Per il servizio di tipo B (Servizio di "Distruzione" di imbarcazioni meglio descritto al successivo art. 14.3), il contratto è inviato all'Appaltatore almeno 10 giorni naturali e consecutivi prima della data disposta per la

firma del contratto stesso, salvo che venga comunicata la volontà di ricorrere al subappalto con contestuale trasmissione dello schema di contratto. In tale caso la stipula del contratto avviene ad esito dei controlli spettanti alla Stazione Appaltante.

5. L'Appaltatore è obbligato a sottoscrivere il contratto richiesto alle condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Capitolato e da tutti gli Allegati al disciplinare di gara.
6. Per i contratti che prevedono la demolizione delle imbarcazioni (Servizio di tipo B) e non la mera messa a secco e trasporto (Servizio di tipo A), è onere dell'Appaltatore fornire alla Stazione Appaltante, entro la data prevista per la stipula del contratto, tramite il RUP o il Direttore dell'Esecuzione (se diverso dal RUP), che provvederà ad approvarli mediante apposizione di un visto, il cronoprogramma delle attività di cui all'art. 23 e il P.O.S. di cui all'art. 18.4 del presente capitolato tecnico. Tali documenti costituiscono parte integrante del contratto attuativo e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante.
7. In caso di inadempimento, da parte dell'Appaltatore, dei termini di cui ai commi 3 e 4, senza ulteriori avvisi, la Stazione Appaltante procede a mezzo fax e/o e-mail certificata alla formale diffida dell'Appaltatore ad adempiere agli obblighi sopra descritti, con l'assegnazione di un ulteriore termine ultimativo di giorni 5 (cinque).
8. Decorso infruttuosamente quest'ultimo termine, la Stazione Appaltante, senza ulteriori avvisi o messa in mora, provvede a dichiarare decaduto l'Appaltatore dall'affidamento del contratto attuativo e procede all'incameramento della cauzione definitiva in misura proporzionale al valore del contratto attuativo, come esplicitata nell'Accordo Quadro sottoscritto, e fatta salva la facoltà di cui all'art. 29, comma 3, del presente capitolato.
9. Al fine di procedere alla stipula dei contratti attuativi, la Stazione Appaltante, in caso di sottoscrizione non contestuale, può inviare il contratto sottoscritto con firma digitale mediante posta elettronica certificata. In tal caso, ai fini della stipula, l'Appaltatore provvede a firmare digitalmente il medesimo contratto e gli allegati di sua competenza (POS di cui all'art. 18.4 e cronoprogramma di cui all'art. 23 debitamente vistati dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione (se diverso dal RUP), trasmettendoli via PEC entro il termine indicato al superiore comma 4.
10. I contratti attuativi sono stipulati sotto forma di scrittura privata. E' onere dell'Appaltatore provvedere alla registrazione degli stessi in caso d'uso presso il competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate e al versamento della relativa imposta in misura diversa a seconda che le prestazioni siano imponibili o meno ai fini IVA. Per ulteriori prescrizioni in ordine al trattamento fiscale dei servizi appaltati si rimanda all'art. 13 del presente capitolato tecnico.

5.2. Clausole integrative

1. In sede di stipula del singolo contratto attuativo, il contenuto negoziale dell'Accordo Quadro può essere integrato, introducendo:

- a) ogni altra modifica non sostanziale all'esecuzione delle prestazioni, rispetto a quanto previsto nell'Accordo Quadro sottoscritto, che si rendesse necessaria o semplicemente opportuna, per comune decisione delle Parti, nei limiti del prezzo di cui all'aggiudicazione, delle condizioni sostanziali di cui al presente Capitolato e delle previsioni di legge nazionali e/o comunitarie;
- b) ogni altra previsione che si rendesse necessaria, o semplicemente opportuna, su disposizione della Stazione Appaltante, per conformare il contenuto del contratto rispetto a previsioni normative vigenti e/o sopravvenute.

Art. 6 – Subappalto e Raggruppamenti Temporanei di Imprese

1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro ed ai relativi Contratti attuativi, l'Aggiudicatario può avvalersi del subappalto, secondo la disciplina prevista dall'art. 105 del D.Lgs. 50/16, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo di ciascun contratto attuativo, e comunque nei limiti del 30% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.
2. L'Aggiudicatario rimane solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante dell'operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti.
3. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
4. L'affidamento in subappalto viene sottoposto alla seguenti condizioni:
 - a) che il Concorrente all'atto dell'Offerta o l'Affidatario, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del servizio che intendano subappaltare;
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate nell'ambito del singolo Contratto Attuativo, corredato da apposita istanza, dalla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente capitolato in relazione alla prestazione subappaltata, e dalla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - c) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
5. L'Affidatario, che voglia avvalersi del subappalto, deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
6. In caso di subappalto, fatti salvi i casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, il pagamento è corrisposto direttamente all'impresa appaltatrice, con obbligo per quest'ultima di trasmettere entro 20 gg. copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o a terzi per fatti

comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

7. E' permesso l'affidamento di subappalti a Raggruppamenti di Impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all'associazione subaffidataria, conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:
- a) che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
 - b) che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire servizi in subappalto, con espressa indicazione dell'appalto principale nonché dei servizi affidati in subappalto;
 - c) che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell'Appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale", determina, nei confronti dell'Appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità dell'impresa capogruppo e delle imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
 - d) che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Appaltatore committente;
 - e) che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'Appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il certificato di regolare esecuzione dei servizi eseguiti fino all'estinzione di ogni rapporto;
8. La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto dell'Accordo Quadro, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
- 9. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.**

Art. 7 – Corrispettivi dovuti all'Appaltatore

7.1. Prezzi contrattuali

1. I *Contratti attuativi* sono stipulati interamente a misura, sulla base delle tariffe riportate nell'art. 16 del presente capitolato tecnico, su cui verrà applicato il ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore in sede di gara.
2. I prezzi unitari dopo l'applicazione del ribasso offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.

3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed autorizzate.

7.2. Adeguamento annuale delle tariffe previste

1. L'Appaltatore non ha diritto ad ulteriori revisioni del compenso, o a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Art. 8 – Pagamenti

8.1 Fatturazione

1. Per ciascun contratto, il pagamento di quanto dovuto a titolo di compenso per il servizio reso avviene in unica soluzione, dopo presentazione della fattura, che deve essere emessa successivamente alla certificazione di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, confermata dal Responsabile Unico del Procedimento.
2. La fattura deve essere emessa, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ("Fatturazione elettronica"), obbligatoriamente in formato digitale e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it utilizzando il "codice univoco ufficio" HQI9J9.
La fattura deve essere intestata a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Via Mario Carucci, 71 ROMA C.F. 97210890584.
3. In caso di aggiudicazione dell'appalto ad un R.T.I., tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. devono essere trasmesse a cura della Società mandataria. Il pagamento delle fatture viene convogliato esclusivamente in favore della sola Società mandataria, la quale provvede a sua cura e spese alle successive ripartizioni in favore delle società mandanti, con immediata liberazione della Stazione Appaltante al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
4. Per i pagamenti in caso di subappalto, si rimanda a quanto previsto nell'art. 6, comma 6, del presente capitolato.
5. La Stazione Appaltante può compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare alla stazione appaltante medesima a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

8.2 Acconti e anticipazioni

1. Non si fa luogo ad anticipazioni sul prezzo del servizio.
2. Non sono previsti pagamenti in acconto.

8.3 Termini di Pagamento

1. Il pagamento delle fatture avviene secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 192 del 9 novembre 2012.

2. Per eventuali, specifiche esigenze organizzative e funzionali della Stazione Appaltante, in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi, possono essere previsti termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni, nel rispetto della normativa di legge.

8.4 Tracciabilità

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del decreto Legge n. 187 del 12/11/2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Agenzia che nei rapporti con la Filiera delle Imprese, ivi comprendendo anche i subappaltatori.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a:
 - a) utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi (*Filiera delle Imprese*), uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - b) registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
 - c) utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010;
 - e) inserire o a procurare che siano inseriti, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti alla presente procedura e i relativi CIG derivati;
 - f) comunicare all'Agenzia ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
 - g) osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi (Filiera delle Imprese), l'Appaltatore:
- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, come declinati al comma 2 dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
 - b) qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge n. 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
 - c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.
5. La Stazione Appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Affidatario del servizio e la Filiera delle Imprese in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art.3, comma 9 della L. n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

8.5 Ulteriori disposizioni

1. Il pagamento della fattura è tassativamente subordinato:
- a) alla verifica della regolarità del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
 - b) alla verifica della regolarità della posizione dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti ad esso derivanti dall'Accordo Quadro. La Stazione Appaltante può opporre al Cessionario tutte le eccezioni opponibili al Cedente in base all'Accordo Quadro stipulato, ivi includendo la compensazione come descritta al successivo comma.
- Per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nella piattaforma PCC (D.M. 22 maggio 2012, art. 3, c. 3), deve essere fatto esclusivo riferimento a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Codice Fiscale: 97210890584 Pec: dogane@pce.agenziadogane.it
Indirizzo: Via Mario Carucci 71 - 00143 Roma (RM)
- Nel relativo contratto attuativo devono essere previsti, a carico del cessionario, i seguenti obblighi:
- a) indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;

- b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
3. L'Accordo Quadro e i relativi contratti attuativi sono risolti di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana S.p.A. (art. 3 c. 8, L. 136/2010 e s.m.i.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dall'affidamento del servizio.

Art. 9 – Tutela dei lavoratori

9.1 Trattamento e tutela dei lavoratori

L'Appaltatore deve osservare, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, nonché in materia di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che locali, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative.

9.2. Estensione di Responsabilità

1. L'Appaltatore si obbliga verso la Stazione Appaltante a far osservare gli obblighi di cui al superiore art. 9.1 a tutti i propri eventuali subappaltatori.
2. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

9.3. Manleva della Stazione Appaltante da ogni controversia o vertenza

1. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere la Stazione Appaltante manlevata e indenne da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i propri dipendenti e con quelli del sub-Appaltatore e da eventuali sanzioni irrogate alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 36 della L. n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto da esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
La Stazione Appaltante, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo sub-Appaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle competenti Autorità, sospende ogni pagamento fino a che le predette Autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore o il sub-Appaltatore, si sia posto nuovamente in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non può vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
2. Nel caso in cui i dipendenti dell'Appaltatore o del sub-Appaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti della Stazione Appaltante per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo sub-Appaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza,

l'Appaltatore è obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante della Stazione Appaltante e a richiedere l'estromissione della Stazione Appaltante medesima, ai sensi dell'art. 108 e dell'art. 109 del c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

3. In tutte le ipotesi sopra previste, sono integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dalla Stazione Appaltante per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre IVA e C.P.A.

Art. 10 – Certificazioni

1. In considerazione delle specificità dei servizi richiesti, è richiesta obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. n. 152/2006, per categorie e classi adeguate all'intervento da eseguire e, comunque, almeno nelle categorie 5 (*raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi*), 9 (*bonifica di siti*) e 10B (*bonifica dei beni contenenti amianto*), ovvero l'indicazione, in fase di offerta, di avvalersi della possibilità di subappaltare le predette attività, laddove le condizioni del servizio lo rendano necessario, a ditte dotate delle prescritte autorizzazioni ambientali, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalla normativa, ovvero di voler ricorrere all'avvalimento, secondo le modalità prescritte dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, anche se per specifiche categorie diverse da quelle richieste al precedente comma 1, non può in alcun caso formare oggetto di avvalimento.

2. Se l'Appaltatore o l'eventuale impresa raggruppata o ausiliaria, durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, dovesse risultare temporaneamente sospeso dall'Albo Gestori Ambientali in una o più delle categorie che aveva dichiarato di possedere ai fini della partecipazione alla gara, senza possibilità che la relativa attività venga svolta da un'altra ditta subappaltatrice, raggruppata o ausiliaria, la Stazione Appaltante non può stipulare alcun contratto attuativo. In tale caso, la Stazione Appaltante ha facoltà di affidare il servizio *de quo* ad altri operatori economici. Se la sospensione dovesse avvenire durante l'esecuzione di un contratto attuativo e ne dovesse impedire il proseguimento, si procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del presente capitolato tecnico.
3. Se, durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore o l'eventuale impresa raggruppata o ausiliaria non dovesse risultare più in possesso delle certificazioni di qualità richieste come requisito di qualificazione (certificazione del sistema di gestione per la qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001 e certificazione del sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001), l'Accordo Quadro, come previsto dall'art. 28 del presente capitolato tecnico, si risolve di diritto.
4. Se l'Appaltatore o il mandatario dell'RTI, durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, dovesse risultare cancellato o sospeso da oltre tre mesi dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, o se la sospensione di cui ai commi precedenti (per le imprese ausiliarie o raggruppate) dovesse permanere per oltre tre mesi, l'Accordo Quadro, come previsto dall'art. 28 del presente capitolato tecnico, si risolve di diritto.

Nel caso in cui siano in corso di esecuzione uno o più contratti attuativi, si procede altresì alla risoluzione degli stessi; in tal caso, il Direttore dell'Esecuzione redige, in contraddittorio con l'Appaltatore, un verbale di constatazione dello stato di consistenza dei servizi eseguiti. L'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

Art. 11 – Responsabilità per danni e Assicurazioni

11.1 Responsabilità per danni a terzi, cose o persone

1. L'affidamento all'Appaltatore delle imbarcazioni oggetto del servizio ai fini della distruzione e/o smaltimento comporta automaticamente l'assunzione di ogni responsabilità derivante da eventuali danni provocati a terzi, luoghi, cose o servizi, da danni ambientali e ogni altra forma di responsabilità connessa all'esatta esecuzione del servizio. In particolare, eventuali oneri derivanti dall'affondamento delle imbarcazioni o dalla dispersione di materiali inquinanti nella matrice ambientale, dopo l'affidamento delle imbarcazioni all'aggiudicatario, sono interamente a carico dell'Appaltatore.
2. L'Appaltatore si impegna a tenere la Stazione Appaltante manlevata e indenne da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere in seguito a incendi, dispersioni di materiale inquinante o a qualunque danno a terzi riconducibile alle imbarcazioni posizionate nell'eventuale area di temporaneo deposito delle imbarcazioni, messa a disposizione a titolo gratuito dall'Appaltatore stesso presso l'isola di Lampedusa.

11.2 Assicurazioni

3. L'Appaltatore ha l'obbligo di stipulare una specifica polizza assicurativa **C.A.R.** (Contractors All Risks), che garantisca sul danneggiamento totale o parziale di infrastrutture, macchinari, veicoli, servizi, beni mobili ed immobili ed attrezzature, danni diretti ed indiretti relativi all'esecuzione del servizio e alla corretta conduzione dello stesso, oltre che da **responsabilità civile** verso terzi e prestatori d'opera e **da inquinamento ambientale**, con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), con validità comunque non inferiore a quella del contratto attuativo. In alternativa alla stipula della suddetta polizza, l'Appaltatore può dimostrare l'esistenza di una polizza C.A.R. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso deve produrre un'appendice della stessa, nella quale espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Stazione Appaltante, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).
4. La predetta polizza deve essere presentata alla Stazione Appaltante prima della stipula dell'Accordo Quadro.
5. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto attuativo si risolve di diritto, con conseguente incameramento, a titolo di penale, della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del

maggior danno subito. L'Appaltatore è comunque obbligato manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Stazione Appaltante medesima per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.

6. Gli oneri economici derivanti dalle coperture assicurative di cui sopra rimangono a carico dell'Appaltatore e si intendono compresi nell'offerta economica presentata dallo stesso.

Art. 12 – Cauzione definitiva

1. E' fatto obbligo all'Aggiudicatario produrre la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2106, rilasciata ad opera di soggetto terzo rispetto all'Aggiudicatario medesimo, con gli importi e secondo le modalità previste dalla suddetta norma ed entro il termine previsto per la stipula dell'Accordo Quadro.
2. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del predetto decreto, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, le certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee indicate nel medesimo art. 93. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico indica, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
3. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la garanzia fideiussoria è presentata, in virtù del mandato irrevocabile, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti con responsabilità solidale.
4. La garanzia definitiva viene svincolata progressivamente, con la semplice consegna al garante dei certificati di verifica di conformità o degli attestati di regolare esecuzione dei contratti attuativi. Tali documenti dovranno riportare esplicitamente l'importo della garanzia svincolabile.
5. Nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente capitolato, la Stazione Appaltante, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore, può trattenere in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della Stazione Appaltante, l'Appaltatore è obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante stessa.

Art. 13 – Oneri fiscali.

1. I servizi appaltati, laddove connessi alla demolizione delle imbarcazioni di cui alle lettere a), a-bis) e b) del comma 1 dell'art. 8 bis del D.P.R. 633/1972, sono assimilati, ai sensi della lettera e) del predetto articolo, a cessione all'esportazione e, pertanto, non imponibili ai fini IVA.
2. Ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro per la registrazione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi in caso d'uso è a carico esclusivo dell'Appaltatore. L'imposta di bollo è dovuta dall'operatore economico nella misura di legge sull'istanza di partecipazione, sull'offerta economica, sull'Accordo Quadro, e sui contratti attuativi.

3. Le imbarcazioni oggetto del servizio sono da considerarsi in regime di “deposito doganale”. E’ onere esclusivo dell’Appaltatore l’assolvimento delle **obbligazioni doganali** collegate all’importazione dei rifiuti, dei rottami, dei prodotti energetici e dei lubrificanti recuperati dopo la demolizione dei natanti, con pagamento dei relativi diritti. Ulteriori informazioni sulle formalità doganali da assolvere possono essere richieste presso qualsiasi Ufficio delle Dogane.
4. I costi connessi agli oneri indicati al comma 2, a carico dell’Appaltatore, si intendono compresi nel prezzo complessivo offerto per l’esecuzione del servizio. In caso di verifica della congruità del prezzo offerto, l’analisi dei costi presentata dall’offerente deve prevedere una adeguata stima degli oneri fiscali da sopportare.

Parte II – Capitolato Tecnico Speciale

Il servizio oggetto del presente appalto viene disciplinato nel presente capitolato tecnico speciale, salvo quanto potrà essere meglio precisato all’atto esecutivo dal Direttore dell’Esecuzione del contratto.

Art. 14 – Descrizione del servizio

14.1. Descrizione sommaria del servizio

1. L’Accordo Quadro prevede due possibili distinti servizi:
 - A. Servizio di “Messa a secco e trasporto” di imbarcazioni consistente in:
 - I. messa in sicurezza e bonifica dell’imbarcazione;
 - II. sollevamento dell’imbarcazione;
 - III. trasferimento in area di stoccaggio.
 - B. Servizio di “Distruzione” di imbarcazioni consistente in:
 - I. messa in sicurezza;
 - II. operazioni di bonifica ambientale;
 - III. rimozione del mezzo e trasferimento in area adatta alla lavorazione;
 - IV. distruzione dell’imbarcazione;
 - V. avvio allo smaltimento o recupero/riuso dei rifiuti prodotti.

14.2. Descrizione dettagliata delle fasi del servizio di tipo A (“Messa a secco e Trasporto”)

1. Le operazioni di messa a secco e trasporto devono avvenire, per ogni singola imbarcazione, con le seguenti modalità:
 - a) allestimento dell’area adibita all’esecuzione del servizio, utilizzando solo la superficie necessaria, con messa in opera di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla facile accessibilità agli eventuali mezzi di soccorso;

- b) messa in sicurezza delle imbarcazioni mediante allontanamento di tutti gli elementi che possono diffondere materiali inquinanti nelle matrici ambientali e deposizione di panne assorbenti a salvaguardia di possibili incidenti o accadimenti casuali;
- c) sollevamento dell'imbarcazione e carico sul mezzo adibito al trasporto della stessa;
- d) trasferimento dell'imbarcazione nell'area adibita al temporaneo posizionamento, specificata nell'Accordo Quadro;
- e) smantellamento dell'area di lavoro e ripristino dei luoghi;
- f) posizionamento dell'imbarcazione; le imbarcazioni devono essere posizionate in modo ordinato, in modo da garantire una distanza minima di 1,5 metri l'uno dall'altra. Nel posizionamento devono essere evitati accatastamenti e cumuli, a meno che non siano specificamente autorizzati dal direttore dell'esecuzione; si considerano comunque autorizzati gli accatastamenti dei gommoni e – purché senza compressione e schiacciamento delle imbarcazioni sottostanti - di natanti di lft pari o inferiore a 7 metri, e nel rispetto dell'applicabile normativa antincendio.

Al termine delle suddette operazioni, la Capitaneria di Porto competente per territorio procederà ad attestare – se necessario – che le imbarcazioni sono state alate nella propria interezza e senza dispersione di materiali nell'ambiente.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, tale servizio è considerato "prestazione secondaria".

14.3. Descrizione dettagliata delle fasi del servizio di tipo B ("Distruzione")

1. Le operazioni di distruzione e smaltimento devono avvenire, per ogni singolo sito ove le imbarcazioni sono presenti, con le modalità di esecuzione previste al punto d) della Circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
- a) allestimento dell'area adibita all'esecuzione del servizio, utilizzando solo la superficie necessaria, con messa in opera di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla facile accessibilità agli eventuali mezzi di soccorso;
 - b) messa in sicurezza delle imbarcazioni mediante allontanamento di tutti gli elementi che possono diffondere materiali inquinanti nelle matrici ambientali e deposizione di panne assorbenti a salvaguardia di possibili incidenti o accadimenti casuali;
 - c) messa a secco del natante, se non già avvenuta, e/o eventuale trasferimento nell'area adibita alla demolizione;
 - d) demolizione dell'imbarcazione [prestazione principale];
 - e) separazione dei materiali di risulta per tipologia, al fine di facilitarne lo smaltimento (frammenti di vetroresina, plastica, gomma; legno dello scafo; legno delle parti di scafo a diretto contatto del motore eventualmente impregnato di oli di sentina/lubrificanti; metallo; motori);
 - f) raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento e/o al recupero dei rifiuti prodotti;

- g) smantellamento dell'area di lavoro e ripristino dei luoghi;
- h) bonifica, se necessaria, delle aree interessate al servizio, compresa la cernita del primo strato di sabbia - ove presente - e, se contaminato, la sua asportazione e smaltimento presso una discarica all'uopo autorizzata;

Al termine delle suddette operazioni, la Capitaneria di porto competente per territorio procederà alla verifica della buona esecuzione dei lavori e agli adempimenti previsti dal punto d) della citata circolare.

- 2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48 , comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, le "prestazioni principali" sono identificate con quelle indicate alla lettera d) del precedente comma; le rimanenti attività sono considerate "prestazioni secondarie".

Art. 15 - Aree di esecuzione del servizio

- 1. Le aree di esecuzione previste coincidono con gli ambiti di competenza dell'Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle (corrispondente alle ex provincie regionali di **Caltanissetta e Agrigento**) e dell'Ufficio delle Dogane di Trapani (corrispondente all'ex provincia regionale di **Trapani**).

Art. 16 – Tariffe dei servizi

- 1. I servizi affidati tramite Accordo Quadro sono appaltati **a misura**, in base al numero e alle dimensioni delle imbarcazioni oggetto del servizio, secondo le sottoelencate tariffe base, su cui applicare il ribasso d'asta offerto.
- 2. Ai fini del presente articolo, la lunghezza delle imbarcazioni deve essere misurata come "Lunghezza fuori tutto" (Lft), ovvero in base alla distanza, misurata in linea retta, tra il punto esterno anteriore della prora e il punto esterno della poppa, escluse tutte le appendici non costituenti parti strutturali dello scafo, come delfiniere, bompresso, piattaforme poppiere, falchette e similari.
- 3. In caso di imbarcazioni lesionate o di cui sia impossibile verificare in contraddittorio l'esatta dimensione, si fa riferimento alla scheda tecnica redatta dalla Capitaneria di Porto ai sensi del punto B-3 della Circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 41 – Serie Generale – del 19.02.2003) (riportata quale "annesso 2") che si intende richiamata e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente offerta.

16.1. Tariffa base servizio tipo A

- 1. Le tariffe dei servizi di messa a secco e trasporto (servizio tipo A) sono determinate in base alla dimensione e alle caratteristiche delle imbarcazioni da trasportare, oltre che in funzione della distanza tra il luogo di deposito dell'imbarcazione e quello di demolizione, come di seguito riportate:

Classe imbarcazioni	Unità di misura	Corrispettivo				
		All'interno del medesimo territorio comunale	Extracomunale (entro una distanza di 20 km)	Extracomunale (Oltre i 20 km ed entro i 40 km)	Oltre i 40 km ed entro i 60 km	
A	gommoni	cad.	€ 50	€ 70	€ 90	€ 110
B	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft inferiore a metri 7 (sette).	cad.	€ 150	€ 190	€ 230	€ 270
C	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 7 (sette) e inferiore a metri 11 (undici).	cad.	€ 300	€ 380	€ 460	€ 540
D	imbarcazioni in legno e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 11 (undici) e inferiore a metri 17 (diciassette).	cad.	€ 400	€ 500	€ 600	€ 700
E	imbarcazioni in legno e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 17 (diciassette) e inferiore a metri 23 (ventitré).	cad.	€ 1.000	€ 1.200	€ 1.400	€ 1.600

2. La distanza del trasporto, in caso di trasporti extracomunali viene calcolata come distanza più breve tra le case comunali del comune di partenza e di quello di destinazione, come attestato dall'Automobile Club Italia (anche tramite il servizio di attestazione distanze chilometriche, disponibile gratuitamente online).

16.2. Tariffa base servizio tipo B

1. Le tariffe dei servizi di rimozione, demolizione ed avvio a recupero/smaltimento (servizio B) sono determinate in base alla dimensione e alle caratteristiche delle imbarcazioni da demolire, come di seguito riportate:

Classi Imbarcazioni	Unità di misura	Corrispettivo
A	Gommoni	cad. € 350,00
B	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft inferiore a metri 7 (sette)	cad. €1.300,00
C	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 7 (sette) e inferiore a metri 11 (undici)	cad. € 6.500,00
D	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 11 (undici) e inferiore a metri 17	cad. € 10.500,00

	(diciassette)		
E	imbarcazioni in legno e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 17 (diciassette) e inferiore a metri 23 (ventitré)	cad.	€ 17.000,00
F	imbarcazioni in acciaio di lunghezza superiore a metri 17 (diciassette) e inferiore a metri 40 (quaranta)	cad.	€ 25.000,00
G	Imbarcazioni in legno e/o vetroresina di lunghezza flt pari o superiore a metri 23 (ventitré)	al metro lft	€ 740,00

2. Per navi in acciaio di lunghezza superiore a 40 metri, per le quali i costi di distruzione non possono essere linearmente legati alla lunghezza del natante, l'Agenzia si riserva di proporre il prezzo del servizio che, in funzione dei quantitativi e delle qualità del ferro recuperabili caso per caso, può essere sia a titolo oneroso per la stazione appaltante che prevedere un ritorno finanziario per la medesima ove il valore dei materiali recuperati sia superiore al costo di demolizione.
3. L'Appaltatore è libero di accettare o rifiutare il prezzo proposto dalla Stazione Appaltante. In tale ultimo caso la Stazione Appaltante affiderà il servizio con apposita procedura negoziale.
4. Parimenti, per residui di imbarcazioni distrutte, singoli motori, ecc. per le quali i costi di distruzione non possono essere linearmente legati alla lunghezza del natante, l'Agenzia si riserva di proporre il prezzo del servizio. L'Appaltatore è libero di accettare o rifiutare il prezzo proposto dalla Stazione Appaltante. In tale ultimo caso la Stazione Appaltante affiderà il servizio con apposita procedura negoziale.

16.3. Incremento e diminuzioni delle tariffe

1. Le tariffe del servizio restano fisse e invariabili, senza che possa essere invocata dall'Appaltatore, per tale prestazione, alcuna verifica ulteriore sul valore attribuito alla quantità di detto servizio, escluso che per le seguenti motivazioni:

Incrementi:

- a) il corrispettivo relativo a ciascuna imbarcazione sita nei comuni delle **isole minori** (isole Pelagie, Egadi e Pantelleria) è umentato di un importo pari al 30% della corrispondente tariffa base.
- b) il corrispettivo relativo a ciascuna imbarcazione sita **fuori dagli spazi portuali, raggiungibile via terra da mezzi meccanici** è umentato di un importo pari al 20% della corrispondente tariffa base;
- c) il corrispettivo relativo a ciascuna imbarcazione sita **fuori dagli spazi portuali, non raggiungibile via terra da mezzi meccanici** è umentato di un importo pari al 40% della corrispondente tariffa base;
- d) il corrispettivo relativo a ciascuna imbarcazione **affondata, semiaffondata o incagliata** è umentato di un importo pari al 40% della corrispondente tariffa base.

Diminuzioni (si applica solo al servizio tipo B):

a) il corrispettivo relativo alla distruzione di imbarcazioni già **a secco** (ovvero non ormeggiate, incagliate, affondate o semiaffondate) è diminuito, prima dell'applicazione degli aumenti, dei seguenti importi:

- Imbarcazione tipo A (gommane) € 50
- Imbarcazione tipo B (natante lft < 7 metri) € 150
- Imbarcazione tipo C (natante lft > 7 e < 11 metri) € 300
- Imbarcazione tipo D (natante lft > 11 e < 17 metri) € 400
- Imbarcazione tipo E (natante lft > 17 e < 23 metri) € 1000

2. Nelle tariffe accettate si intendono compensati tutti gli oneri relativi all'adozione delle misure di sicurezza, all'avvio allo smaltimento/riuso dei materiali prodotti, all'assolvimento delle formalità doganali, ai dazi, alle eventuali autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio, all'eventuale mantenimento del galleggiamento dei natanti, e quanto altro necessario al fine dell'esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Art. 17 – Generalità sulle modalità di Esecuzione del Servizio

1. L'Appaltatore deve adempiere secondo buona fede, diligenza e a perfetta regola d'arte tutte le obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e con i relativi contratti attuativi, in base ai principi del Codice civile ed alle leggi applicabili. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui alla presente procedura.
2. Il servizio appaltato deve essere reso dall'Appaltatore in modo conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente. Resta la piena responsabilità dell'Appaltatore sui mezzi d'opera utilizzati o forniti durante l'espletamento del servizio, come anche il controllo delle caratteristiche prescritte.
3. Per i servizi di tipo B è facoltà dell'Appaltatore scegliere l'area, in cui deve essere eseguito il servizio di demolizione delle imbarcazioni, che deve essere dotata delle caratteristiche e delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.
4. Per i servizi di tipo B costituisce onere esclusivo dell'Appaltatore l'acquisizione dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per eseguire il servizio nell'area dallo stesso scelta, come anche le spese per adeguare e attrezzare tale area per l'attività di demolizione.
5. Per i servizi di tipo B, laddove l'Appaltatore intenda trasferire le imbarcazioni, via terra o via mare, in località diversa da quella di consegna da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, deve darne preventiva comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del contratto, con almeno una settimana di preavviso. Il trasferimento deve avvenire con modalità conformi alla normativa sui trasporti via mare o via

terra. L'acquisizione dei permessi e delle autorizzazioni necessarie, come anche le spese necessarie o conseguenti al trasferimento, sono onere esclusivo dell'Appaltatore.

6. Il trasferimento dei natanti in altro stato membro dell'Unione Europea è subordinato ad autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, previo parere del RUP e del competente Ufficio delle Dogane. E' vietato il trasferimento dei natanti all'esterno del territorio dell'Unione Europea.

Art. 18 – Particolari adempimenti e prescrizioni

18.1. Prescrizioni sui rifiuti

1. Dopo l'affidamento delle imbarcazioni per il servizio di "tipo B" e la demolizione delle stesse, l'Appaltatore deve operare come produttore/detentore dei rifiuti derivanti dalle attività appaltate, ai fini della normativa vigente in materia ambientale.
2. I rifiuti prodotti sono da considerare di proprietà dell'Appaltatore e l'eventuale introito risultante dalla vendita degli stessi non viene comunque detratto dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.
3. E' onere dell'Appaltatore provvedere all'attribuzione del codice CER dei rifiuti prodotti, **previo campionamento e analisi da parte di un laboratorio con accreditamento Accredia**, ai fini del corretto avvio allo smaltimento/recupero del materiale ai sensi della normativa vigente in materia. Il costo del servizio di analisi dei campioni è compreso nel costo complessivo dell'offerta proposta. L'esito dell'analisi deve essere trasmessa al Direttore dell'Esecuzione del contratto prima dell'inizio dell'attività di avvio allo smaltimento.
4. Ove necessario, è onere dell'Appaltatore la realizzazione di idonee opere o sistemi anche temporanei od eventualmente movibili, atti al confinamento od al temporaneo stoccaggio dei materiali, durante le varie fasi di movimentazione, od in attesa del loro carico su idonei mezzi di trasporto.
5. Gli impianti di avvio allo smaltimento/recupero dei rifiuti devono essere **obbligatoriamente** dichiarati dall'Aggiudicatario alla Stazione Appaltante entro il termine previsto per la consegna delle attività. Eventuali variazioni devono essere comunicate al Direttore dell'Esecuzione del contratto attuativo, con almeno tre giorni di anticipo.
6. E' facoltà del Direttore dell'Esecuzione del contratto attuativo richiedere che l'Appaltatore comunichi preventivamente un piano di carico e smaltimento dei rifiuti prodotti dalla demolizione, comprendente almeno le date e gli orari indicativi previsti per il carico, a cui lo stesso Appaltatore è tenuto ad attenersi.
7. L'Appaltatore, nella predisposizione dell'Offerta, deve prevedere che almeno il 20% dei rifiuti prodotti dalle attività appaltate siano da classificare come "rifiuti speciali pericolosi" ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, Tale previsione è oggetto di riscontro in fase di eventuale verifica di congruità dell'offerta presentata in sede di gara. In tal caso le analisi dei costi che prevedono un quantitativo minore di rifiuti speciali pericolosi sono considerate non congrue.
Laddove, nel corso dell'esecuzione dei servizi, siano riscontrati "rifiuti speciali pericolosi" in percentuale superiore al 20%, l'Appaltatore non può pretendere alcun adeguamento o revisione dei prezzi.

18.2. Ulteriori prescrizioni in materia ambientale

1. La **distruzione dei motori** e dei serbatoi di carburante deve avvenire in modo conforme alla vigente legislazione. Anche laddove non specificamente previsto dalla normativa ambientale, i motori delle imbarcazioni devono essere preventivamente bonificati, per quanto possibile, dagli oli lubrificanti e da altri liquidi potenzialmente inquinanti, e devono essere distrutti in spazi appositamente attrezzati per evitare la dispersione, anche accidentale, di inquinanti nella matrice ambientale.
2. E' facoltà dell'Appaltatore effettuare la **riduzione volumetrica** dei rifiuti prodotti, solo previa acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalle normative vigenti.
3. In ogni caso, qualora le attività svolte dall'Appaltatore prevedano la produzione, il trattamento, lo stoccaggio o la movimentazione di **materiali polverulenti**, l'Appaltatore deve darne preventiva comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del contratto. Permane comunque onere e responsabilità esclusiva dell'Appaltatore per l'adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di emissioni in atmosfera.
4. Laddove ne sia a conoscenza, la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore la presenza di **amianto** nelle imbarcazioni da demolire. Ove invece l'Appaltatore, durante la predisposizione o l'esecuzione del servizio, rilevi la presenza di amianto nei natanti, ne dà immediata comunicazione al Direttore delle esecuzioni. Permane comunque onere e responsabilità esclusiva dell'Appaltatore per la rimozione dell'amianto con le modalità previste dalla vigente normativa ambientale. Le relative spese si considerano comprese nel costo complessivo dell'offerta proposta.

18.3. Introiti relativi alla vendita del materiale prodotto dalla demolizione

1. L'Appaltatore è autorizzato alla vendita del materiale prodotto dalla demolizione, previa estinzione delle obbligazioni doganali di cui al comma 3 dell'art. 13 e pagamento degli eventuali dazi (su metallo o motori) e diritti (IVA e sovrainposte di confine).
2. L'introito risultante dalla vendita degli stessi rifiuti non viene detratto dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore, posto che lo stesso (stimato sulla base dei dati tecnici disponibili e secondo le quotazioni commerciali più aggiornate) è stato posto in diminuzione delle tariffe base indicate all'art. 16.

18.4 Prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro

1. E' onere dell'Appaltatore la predisposizione di adeguata segnaletica di sicurezza, nonché qualsiasi altro provvedimento previsto dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).
2. Le attività appaltate non prevedono l'esecuzione di lavori ma solo di servizi. Nel caso di servizi di tipo B l'Appaltatore deve comunque trasmettere alla Stazione Appaltante, entro la data prevista per la sottoscrizione del contratto, tramite il RUP o il Direttore dell'Esecuzione (se diverso dal RUP), che

provvederà ad approvarli mediante apposizione di un visto, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) contenente gli elementi minimi elencati all'art. 3.2 dell'Allegato XV del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

3. Non sono previste attività in aree nella disponibilità giuridica dell'Agenzia, ed è facoltà dell'Appaltatore indicare le aree cui eseguire le operazioni di demolizione, deposito temporaneo delle imbarcazioni, stoccaggio e cernita dei rifiuti prodotti. Nel caso vi siano rischi potenziali in materia di salute e sicurezza dal lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, l'Appaltatore deve adottare tutte le misure necessarie per eliminarle o, ove ciò non sia possibile, ridurle al minimo. Il POS fornito dall'Appaltatore deve evidenziare tali misure, o, alternativamente, indicare esplicitamente che non sono previsti rischi da interferenza.
4. Laddove sorga la necessità di effettuare attività in aree nella disponibilità giuridica dell'Agenzia e vi siano rischi da interferenze delle lavorazioni, la Stazione Appaltante provvede agli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed, in particolare, alla formulazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza, contenente le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni e la stima dei costi.

18.5 Prescrizioni sulle attività eseguibili presso l'Isola di Lampedusa

1. È onere dell'Appaltatore acquisire la disponibilità delle aree necessarie per l'esecuzione del servizio di demolizione presso l'isola di Lampedusa (che può corrispondere con aree eventualmente offerte come elemento "migliorativo" dell'offerta) previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni. Una copia delle predette autorizzazioni deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle attività. È esclusa la possibilità di effettuare lavorazioni all'interno della Riserva Naturale Orientata.
2. È fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di allontanare le imbarcazioni dall'isola di Lampedusa e demolirle in una differente località, con le procedure di cui all'art. 17, commi 3 – 4. Il trasporto via mare potrà avvenire tramite pontone/barge dotato di gru, o mezzi commerciali, con piani di carico approvati dalla Guardia Costiera.
3. Il trasporto delle imbarcazioni (via terra e via mare) deve essere effettuato previa copertura delle imbarcazioni con telo di p.v.c. (i cui costi sono a carico dell'Appaltatore), almeno sulla sovrastruttura, sulla coperta e nelle parti lesionate dello scafo. In caso di lacerazione i teli devono essere sostituiti. Il piano di trasferimento via terra deve essere presentato al Comune di Lampedusa con almeno una settimana di anticipo e autorizzato dal Comando di polizia municipale.

18.6 Prescrizioni sulle aree di stoccaggio messe a disposizione dall'Appaltatore nell'isola di Lampedusa

1. Laddove l'Appaltatore metta a disposizione gratuitamente un'area di stoccaggio presso l'isola di Lampedusa, come elemento migliorativo dell'offerta, la stessa deve essere dotata delle necessarie autorizzazioni e permessi. In particolare, se l'area è riconducibile alle attività soggette a controlli

antincendio (quali, ad esempio, i “*locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie di almeno 1000 m²*”) la stessa dovrà essere dotata delle previste certificazioni; laddove l’area sia scoperta o non soggetta a prevenzione incendi, il deposito delle imbarcazioni dovrà essere effettuata tenendo le imbarcazioni distanti l’un dall’altra almeno 1,5 metri, in modo da costituire vie tagliafuoco.

2. L’area offerta deve avere una superficie utile per il deposito delle imbarcazioni (escluse le vie d’accesso) di almeno 1.000 m² e deve restare a disposizione per lo stoccaggio delle imbarcazioni fino al 31 dicembre 2020. Il posizionamento è da intendersi a titolo gratuito solo per le imbarcazioni trasportate nell’ambito dei contratti attuativi dell’Accordo Quadro in oggetto.
3. Le imbarcazioni poste all’interno dell’area devono essere accessibili, senza impedimento alcuno, sia ai Funzionari dell’Agenzia delle Dogane, che restano custodi dell’imbarcazione, che a i mezzi di eventuali società terze appaltatrici di servizi di trasporto o distruzione dei natanti, per conto della Stazione Appaltante, nell’ambito di altre procedure di appalto.
4. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere la Stazione Appaltante manlevata e indenne da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere in seguito a incendi, dispersioni di materiale inquinante o a qualunque danno a terzi riconducibile alle imbarcazioni posizionate nell’area. Il risarcimento degli eventuali danni è da intendersi a carico dell’Appaltatore;
5. Nel caso in cui l’area sia impiegata per altre attività lavorative (ad esempio, cantieristica, ecc..) è onere dell’Appaltatore assicurare il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Art. 19 - Provvista dei mezzi d’opera

1. L’Appaltatore è libero di scegliere i mezzi d’opera che ritiene più opportuni/idonei per l’espletamento del servizio, i quali dovranno tuttavia possedere i requisiti e le certificazioni di settore rilasciati dagli organi competenti. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi pattuiti. I mezzi d’opera devono, inoltre, essere dotati dei dispositivi idonei per la sicurezza del lavoro ai sensi della normativa vigente.
2. A richiesta della Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 20 – Disciplina e buon ordine delle aree di lavoro

1. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine delle aree di lavoro e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
2. L’Appaltatore, tramite il Direttore Tecnico delle Attività, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio. La direzione delle attività è assunta dal Direttore Tecnico dell’impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’Appaltatore, il cui nominativo deve essere comunicato in sede di consegna del servizio.

3. In caso di appalto affidato ad Associazione Temporanea di Imprese o a Consorzio, l'incarico della direzione delle attività è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nelle aree di lavoro; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nelle aree di lavoro.
4. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico delle attività e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
5. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'Amministrazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'espletamento del servizio affidato.

Art. 21 – Consegna del servizio e concreto avvio delle operazioni

Art. 21.1 - Servizi tipo A

1. Per i servizi di tipo A (trasporto), la Stazione Appaltante procede alla consegna del servizio entro un termine minimo di almeno due giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto. Nei casi di urgenza può essere disposta l'esecuzione anticipata del servizio rispetto alla sottoscrizione del contratto.
2. Il concreto avvio delle operazioni avviene contestualmente o comunque entro il giorno successivo alla consegna del servizio. Laddove il trasferimento delle imbarcazioni comporti un "trasporto eccezionale", ai sensi degli art. 61 e 62 del Codice della strada, il tempo assegnato per il concreto avvio è pari a 9 (nove) giorni.
3. Nel verbale di consegna del servizio, dovrà essere concordemente attestata la rispondenza dei stati di fatto rispetto agli elaborati contrattuali e che gli ambienti interessati dal servizio sono liberi da persone e cose e che in ogni caso lo stato degli ambienti è tale da non impedire l'esecuzione del servizio. Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o delle unità da rimuovere rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di consegna del servizio.
4. La consegna delle attività comporta la temporanea consegna all'Appaltatore, ai fini del trasporto, delle imbarcazioni da rimuovere, con la conseguente assunzione delle responsabilità di cui all'art. 11, per tutta la durata delle operazioni.

Art. 21.2 - Servizi tipo B

1. Dopo la firma del contratto attuativo si procede, entro un termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi (eventualmente diminuiti fino ai tempi offerti dalla ditta come miglioramento del servizio), alla consegna delle attività, da confermare mediante verbale, in contraddittorio con il Direttore dell'esecuzione del singolo contratto attuativo. Nel verbale di consegna del servizio, deve essere concordemente attestata la

rispondenza dei stati di fatto rispetto agli elaborati contrattuali e che gli ambienti interessati dal servizio sono liberi da persone e cose e che in ogni caso lo stato degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività; nel verbale deve essere indicato il nominativo del direttore tecnico delle attività per l'Appaltatore e i siti di avvio allo smaltimento/recupero dei rifiuti.

2. Nei casi di urgenza può essere disposta l'esecuzione anticipata del servizio rispetto alla sottoscrizione del contratto.
3. Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o delle unità da rimuovere rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di consegna del servizio.
4. La consegna delle attività comporta la contemporanea consegna all'Appaltatore, ai fini della distruzione, delle imbarcazioni da demolire, con la conseguente assunzione delle responsabilità di cui all'art. 11.
5. Il concreto avvio delle attività, da attestare mediante verbale in contraddittorio con il Direttore dell'esecuzione del contratto attuativo, dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni naturali consecutivi dalla consegna delle attività, al fine dell'acquisizione delle necessarie autorizzazioni; dalla data di concreto avvio delle attività decorrono i termini di esecuzione del contratto.
6. Qualora, per l'estensione delle aree in cui si trovano le imbarcazioni, la verifica dello stato dei luoghi non possa avvenire in un'unica giornata, il Direttore dell'Esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio, stabilendo i dettagli relativi alla consegna e all'affidamento dei natanti all'Appaltatore.

Art. 22 – Tempo assegnato per l'espletamento del servizio.

Art. 22.1 Tempo assegnato per l'espletamento del servizio A.

1. Il tempo assegnato per l'esecuzione del contratto dopo la consegna dell'attività, è pari a un giorno.
2. Laddove le imbarcazioni da trasferire comportino un "trasporto eccezionale", ai sensi degli art. 61 e 62 del Codice della strada, il tempo assegnato per l'esecuzione del contratto è pari a 10 giorni.

Art. 22.2 Tempo assegnato per l'espletamento del servizio B.

1. Il tempo assegnato per l'esecuzione del contratto di tipo B dopo la consegna dell'attività, è calcolato, in **giorni naturali e consecutivi**, in funzione delle prestazioni da eseguire, secondo il seguente schema:

Servizio	Giorni
Per ciascuna imbarcazione di legno, ferro e/o vetroresina di lunghezza lft inferiore a metri 7 (sette).	1
Per ciascuna imbarcazione di legno, ferro e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 7 (sette) e inferiore a metri 11 (undici).	3
Per ciascuna imbarcazione di legno, ferro e/o vetroresina di lunghezza lft pari o	4

superiore a metri 11 (undici) e inferiore a metri 17 (diciassette).	
Per ciascuna imbarcazione di legno e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 17 (diciassette) e inferiore a metri 23 (ventitré).	5
Per ciascuna imbarcazione di legno e/o vetroresina di lunghezza flt pari o superiore a metri 23 (ventitré).	8
Per ciascuna imbarcazione di ferro di lunghezza lft superiore a metri 17 (diciassette) e inferiore a metri 40 (quaranta)	12
Per ciascun gommone.	1

In ogni caso, il tempo assegnato per l'esecuzione di un singolo contratto di demolizione e smaltimento non potrà essere inferiore a 25 (venticinque) giorni.

- Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali.
- Ai termini come sopra calcolati sono aggiunti i seguenti ulteriori seguenti giorni naturali di "andamento stagionale sfavorevole", quantificati come segue:

mese	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Giorni	+4	+4	+3	+2	+2	+2	+1	+1	+2	+2	+3	+4

Art. 23 – Cronoprogramma.

- Per ogni contratto di distruzione e smaltimento (servizi di tipo B), entro la data prevista per la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore deve predisporre e consegnare al Direttore dell'esecuzione un **cronoprogramma** delle attività da eseguire, redatto in forma di "diagramma di Gantt" o analogo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
- Il cronoprogramma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal Direttore dell'Esecuzione, mediante apposizione di un visto, entro 4 (quattro) giorni dalla data di ricevimento.

Art. 24 – Proroghe, sospensione dell'esecuzione del contratto e riprese delle attività

- Quando, per effetto di forza maggiore, l'Appaltatore non è in grado, in tutto o in parte, di eseguire il servizio o, comunque, di adempiere alle proprie obbligazioni come specificate nel presente Capitolato, ne dà immediata comunicazione, e comunque nel tempo massimo di 5 (cinque) giorni, al Direttore dell'Esecuzione, specificando le lavorazioni rispetto alle quali l'esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l'evento di forza maggiore.

2. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione del servizio per cause di forza maggiore. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.
3. Le sospensioni disposte dal Direttore dell'Esecuzione a causa di condizioni climatiche avverse, che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole indicati all'art. 22.
4. In ogni caso, se l'Appaltatore, **per causa a esso non imputabile**, non è in grado di ultimare il servizio nei termini fissati, può chiederne proroga, con domanda motivata, purché la stessa pervenga con almeno dieci giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale
5. Il RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione, concede - anche parzialmente - o nega la proroga richiesta entro 30 giorni dall'istanza.
6. La disposizione di sospensioni e di riprese del servizio nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'Appaltatore di rivedere il cronoprogramma delle attività, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti indicati all'art. 23.

Art. 25 – Ultimazione delle attività.

1. L'ultimazione delle attività, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore al Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Quest'ultimo effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, per i servizi di tipo B, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione.

Art. 26 – Verifica della conformità

1. La verifica della conformità dei servizi è effettuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che provvede ad emettere il certificato di verifica.
2. Per servizi con importi inferiori ad € 40.000,00, in luogo della verifica di conformità, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto emette attestazione di regolare esecuzione.
3. Ai fini della verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione dei servizi di tipo B, l'Appaltatore dovrà trasmettere al Direttore dell'esecuzione almeno i seguenti documenti:
 - a) copia conforme dei documenti di accompagnamento del trasporto dei materiali prodotti dalla demolizione e avvio a smaltimento/recupero, con attestazione delle quantità ricevute da parte dell'impianto di destinazione;
 - b) copia del verbale/attestazione di buona esecuzione, rilasciato dalla Capitaneria di Porto ai sensi del punto d) della circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (annesso 2).
4. La certificazione della regolare esecuzione comporta lo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel contratto, in misura proporzionale al valore del singolo contratto attuativo.

Art. 27 – Penali

1. Nel caso di ritardo, rispetto al termine di presa in consegna delle imbarcazioni, di cui all'art. 21 del presente Capitolato (eventualmente diminuito fino ai tempi offerti dalla ditta come miglioramento del servizio di tipo B) e/o rispetto al termine di ultimazione del servizio, è applicata una penale giornaliera pari al 0,5% dell'importo contrattuale netto di ciascun servizio di distruzione e smaltimento. La penale è comminata dal RUP del contratto attuativo sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.
2. Il Direttore dell'esecuzione del singolo contratto attuativo riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al predetto 10% dell'importo del contratto attuativo, il R.U.P. dello specifico contratto attuativo ne propone la risoluzione per grave inadempimento alla Stazione Appaltante. Qualora la risoluzione per ritardo di contratti attuativi riguardi un importo lordo complessivo, prima dell'applicazione del ribasso d'asta, superiore al 20% del valore massimo dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante avrà facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro così come disciplinato dall'art. 28 del presente Capitolato, e, dopo aver incamerato la cauzione, procedere in danno all'Appaltatore.
3. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali, maggiori, danni.
4. L'applicazione della penale è preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore, cui il medesimo può opporre, per iscritto, le proprie controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla ricezione.
5. L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1252 C.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di pagamento di penali.
6. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
7. La Stazione appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, può, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della cauzione definitiva (con obbligo di reintegrarla, se del caso, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento) senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, ivi comprendendo i corrispettivi maturati.
8. La Stazione Appaltante, su motivata richiesta dell'Appaltatore, può operare la parziale o totale disapplicazione delle penali, qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile all'Appaltatore. In caso di disapplicazione, all'Appaltatore non può essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo.

Art. 28 – Cause di Risoluzione e Recesso dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro si risolve immediatamente, di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nelle seguenti fattispecie:
 - a) casi disciplinati dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
 - c) ripetuta violazione del requisito di regolarità contributiva e previdenziale da parte dell'Appaltatore;
 - d) cessione parziale o totale dell'Accordo Quadro o dei relativi contratti attuativi da parte dell'Appaltatore;
 - e) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
 - f) revoca o cessazione, in capo all'Appaltatore o alle eventuali imprese ausiliarie, per qualsiasi motivo, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività affidata, tale da non permettere l'esecuzione del servizio, con particolare ma non esclusivo riferimento alla cancellazione o alla sospensione per oltre tre mesi dell'Appaltatore dall'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali;
 - g) scadenza senza contestuale rinnovo della certificazione del sistema di gestione per la qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001 e/o della certificazione del sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001;
 - h) venir meno delle caratteristiche tecniche migliorative e di qualità, previste dagli articoli 4, 5 e 6 del disciplinare di gara, facenti parte dell'offerta tecnica prodotta in sede di gara;
 - i) scadenza senza contestuale rinnovo della polizza assicurativa C.A.R. (Contractors All Risks);
 - j) tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. 3 c. 8, L. 136/2010 e s.m.i.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. La Stazione Appaltante, su proposta del RUP dell'Accordo Quadro, ha **facoltà** di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro e ad incamerare la cauzione, procedendo in danno dell'Appaltatore, nei seguenti casi:
 - a) risoluzione, per **ritardo**, di contratti attuativi per un importo lordo complessivo, prima dell'applicazione del ribasso d'asta, superiore al 20% del valore massimo dell'Accordo Quadro;
 - b) **mancata sottoscrizione, da parte dell'Appaltatore**, di contratti per un importo complessivo, prima dell'applicazione del ribasso d'asta, superiore al 20% del valore massimo dell'Accordo Quadro;
 - c) persistenti e ripetuti inadempimenti alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita del servizio, accertati dal direttore dell'esecuzione del contratto.
4. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro.
5. In ogni ipotesi di risoluzione dell'Accordo Quadro, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli, la risoluzione stessa comporta, in via automatica, la risoluzione automatica dei contratti attuativi in corso di esecuzione, salvo diverso accordo tra le parti. In tali casi, il Direttore dell'esecuzione redige, in

contraddittorio con l'Appaltatore, un verbale di constatazione dello stato di consistenza dei servizi eseguiti. L'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

6. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante procede ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la stessa applica in danno all'Appaltatore una penale di importo pari alla predetta cauzione. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.
7. E' facoltà della Stazione Appaltante recedere dall'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in caso di aggiudicazione della gara inerente la procedura di appalto ad evidenza pubblica comunitaria citata in premessa.

Art. 29 – Normativa di Riferimento

1. L'Appaltatore è tenuto contrattualmente alla esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, stabilite, oltre che dal presente capitolato tecnico di appalto, anche da:
 - tutte le leggi e le norme, sia nazionali che regionali, in vigore per l'esecuzione di servizi;
 - leggi e disposizioni vigenti circa la previdenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni;
 - disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
 - leggi e patti sindacali;
 - tutte le norme in materia di antimafia;
 - tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
 - tutte le leggi in vigore relative alla tutela dell'ambiente.
2. La principale normativa di riferimento è la seguente:
 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Norme in materia ambientale;
 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (con particolare ma non esclusivo riferimento all'art. 301 bis);
 - Legge n. 136/2010 e s.m.i. [Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.];
 - D.P.R. 633/1972 [Codice istitutivo dell'I.V.A.];
 - D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 [Testo Unico Imposta di Registro]

- Circolare Presidenza del Consiglio 23 febbraio 2003;
- Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare - 1972
- Convenzione Marpol 73/78 – Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi stipulata a Londra il 2 novembre 1973 come modificata dal protocollo del 1978 e successivi emendamenti, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980 n. 662;
- Convenzione SOLAS 74 e s.m.i.;
- Nuovo Codice della Strada – D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, coordinato con le disposizioni della Legge 29 luglio 2010, n.120;
- Legge 327/2000 e s.m.i. – Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Direttore del Distretto di Palermo

Dr. Davide Cali

firmato digitalmente

Annessi

Annesso 1: Circolare del 13 febbraio 2003 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto “Distruzione di imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina” e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2003, n. 41.

Annesso 2: Riepilogo dei principali termini di esecuzione.

Annexo 2: Riepilogo dei principali termini di esecuzione

I seguenti elenchi riepilogativi dei principali termini e scadenze fissati dal Disciplinare, non sono da considerarsi esaustivi di tutti gli adempimenti spettanti all'Appaltatore e delle connesse scadenze, quali, ad esempio, quelli connessi all'autorizzazione di eventuali subappalti.

3.1 - Termini di esecuzione ordinari dei contratti attuativi tipo A.

Attività	Rif.	Termini
Sottoscrizione del contratto attuativo	Art. 5.1 c. 3	Entro 2 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio dello stesso.
Consegna del servizio	Art. 21.1 c. 1	Entro 2 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto. Nei casi di urgenza può essere disposta l'esecuzione anticipata del servizio rispetto alla sottoscrizione del contratto.
Concreto avvio delle attività	Art. 21.1 c. 2	entro 1 giorno naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio; entro 9 giorni in caso di trasporti eccezionali
Completamento del servizio	Art. 22.1 c. 1 e 2	entro 1 giorno naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio; entro 10 giorni in caso di trasporti eccezionali.

3.1 - Termini di esecuzione ordinari dei contratti attuativi tipo B.

Attività	Rif.	Termini
Sottoscrizione del contratto attuativo	Art. 5.1 c. 4	entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione del contratto attuativo dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, salvo ricorso al subappalto.
Consegna cronoprogramma tramite il RUP o il Direttore Esecuzione (se diverso dal RUP)	Art. 5.1 c. 6	entro la data di sottoscrizione del contratto attuativo.
Consegna del P.O.S. di cui all'art. 18.4 tramite il RUP o il Direttore Esecuzione (se diverso dal RUP)	Art. 5.1 c. 6	entro la data di sottoscrizione del contratto attuativo.
Consegna delle attività	Art. 21.2 c. 1	entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto attuativo ovvero entro il minor tempo di presa in carico oggetto dell'offerta tecnica con riferimento al criterio di valutazione n. 5. Laddove, per l'estensione della aree, la consegna non possa avvenire in un'unica giornata, il Direttore dell'Esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale.
Dichiarazione degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti	Art. 21.2 c. 1	entro la data di consegna delle attività.
Concreto avvio delle attività	Art. 21.2 c. 5	entro 20 naturali e consecutivi giorni dalla data di consegna del servizio.
Completamento del servizio	Art. 22.2 c. 1	Non meno di 25 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio, in funzione del numero e del tipo di imbarcazioni, come meglio stabilito dall'art. 22.